



L. 25-7-1952 n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1952, n. 176.

34. Comunioni familiari.

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore ⁽⁷⁵⁾.

(75) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, comma 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
